

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
	relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio, salvo quanto disposto dal regolamento. 3. Ai fini di quanto disposto nel comma 2, si considerano obbligazioni che vengono a scadenza nell'esercizio quelle che si perfezionano giuridicamente nell'esercizio stesso.	
Emilia Romagna (L.R. 15/11/2001 n.40)	Nel bilancio della Regione le spese sono suddivise in tre parti I - Spese effettive per il conseguimento delle finalità dell'Ente; 2 - Spese conseguenti ad operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale; 3 - Contabilità speciali. Parte I: le spese sono ripartite in aree d'intervento; funzioni obiettivo sulla base di aggregati di materie afferenti le competenze istituzionali della Regione e organizzate ai fini dell'individuazione delle politiche regionali; unità previsionali di base. Parte 2: le spese si distinguono in aree d'intervento, in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base con riferimento al rimborso di anticipazioni passive di cassa. Parte 3: le spese per contabilità speciali e partite di giro sono articolate in capitoli e rappresentate in un'unica unità previsionale di base. Il bilancio contiene, per le spese, un riepilogo per aree d'intervento e per funzioni obiettivo e un riepilogo per aree d'intervento e per parti. Art.47: 2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. Art.48: 5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nonché di quelle eventualmente collegate di cofinanziamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: a) dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dai provvedimenti di cofinanziamento nazionale; b) dai quadri finanziari pluriennali contenuti nei provvedimenti statali di riparto di risorse. Art.49: 3. Per gli impegni riferiti ad obbligazioni ricadenti sugli esercizi futuri devono essere indicate le quote che vengono a scadenza in ogni esercizio con i relativi termini.	Struttura conforme a quella delineata nella legge di contabilità. Allegate al rendiconto: -analisi per f.o.: ciascuna f.o. (Amm.ne generale, agricoltura, commercio, etc) secondo classificazione economica I (titolo I e II) e III grado (aggregati economici) all'interno della quale ulteriore classificazione per fonti di finanziamento (Mezzi statali, regionali e C.E.). TABELLA C.-analisi per aree di intervento: ciascuna area (organi istituzionali, affari generali, sviluppo economico, salvaguardia e sviluppo territorio, etc.) secondo classificazione economica di I (titolo I e II) e III grado (aggregati economici) all'interno della quale ulteriore classificazione per fonti di finanziamento. TABELLA D.-analisi per settori funzionali d'intervento: funzionale di II grado (34 settori); ulteriore classificazione per fonti di finanziamento. TABELLA E. -classificazione funzionale dello Stato: funzionale di I grado (12 sezioni) combinata con classificazione economica I e II. TABELLA F.-macroclassificazione economica in titoli.

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
<p>Toscana (L.R. 06/08/2001 n.36)</p>	<p>Il conto del bilancio è costruito sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per U.P.B..Le spese per contabilità speciali sono iscritte in apposita funzione obiettivo articolata in capitoli. Le U.P.B. sono individuate con riguardo alle aree funzionali omogenee in cui si articolano le competenze regionali e in relazione alla diversa natura economica di primo livello, in modo da tenere distinte le spese correnti, quelle in conto capitale e quelle per il rimborso di prestiti. Ai fini della gestione e della rendicontazione, la Giunta regionale provvede a ripartire in capitoli le U.P.B.</p> <p>Art.30: 1. Formano oggetto di impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio.</p> <p>Art.31: <i>Assunzione di impegni sugli esercizi successivi.</i> 2. Per l'attuazione dei programmi relativi agli interventi dell'UE, al fine di conseguire un efficiente e completo utilizzo delle risorse regionali e di quelle assegnate, la Giunta autorizza l'assunzione di obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: a) dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la Programmazione economica (C.I.P.E.) di cofinanziamento nazionale; b) da quadri finanziari contenuti nelle deliberazioni del C.I.P.E. di riparto di risorse. 3. I piani e i programmi approvati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 49 del 1999 possono consentire l'assunzione di impegni a carico degli esercizi successivi per importi predeterminati. 4. Sulla base delle obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione assume impegni per l'intera somma; i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dell'autorizzazione annuale di bilancio.</p>	<p>La struttura del rendiconto è esattamente conforme a quella delineata nella legge di contabilità.</p> <p>Sono allegate al rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classificazione economica in titoli di spesa (categorie) - Classificazione funzionale di II grado (settori di intervento) - Classificazione per fonte di finanziamento <p>BILANCIO DI PREVISIONE</p> <p>Al bilancio di previsione sono allegati 2 tipi prospetti di riclassificazione delle spese:</p> <p>1: tabella a doppia entrata che mette in relazione categorie economiche di primo grado (righe) e classificazione funzionale di II grado/settori di intervento (colonne)</p> <p>2: tabella a doppia entrata che mette in relazione titoli di spesa (righe) e classificazione funzionale di II grado (colonne)</p>
<p>Marche (L.R. 11/12/2001 n.31)</p>	<p>a) aree d'intervento, conformi a quelle definite da programmazione; b) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali; c) unità previsionali di base, suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso di prestiti; d) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. Art.46: 2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a provvedimento, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. 3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa ed ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, ovvero assunte, per le spese correnti, quando sia indispensabile assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. 4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, i dirigenti regionali, nei limiti delle competenze loro spettanti, sono autorizzati ad assumere obbligazioni anche a carico di esercizi successivi, in conformità all'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: a) da piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale; b) dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE diriparto delle risorse.</p>	<p>Nella struttura del rendiconto è previsto un ulteriore livello di specificazione compreso tra aree di intervento e funzioni obiettivo, i settori. Sono previste 6 aree di intervento e 13 settori. Le funzioni obiettivo sono riepilogate per titoli; è inoltre previsto un riepilogo per U.P.B. Sono allegate al rendiconto le riclassificazioni della spesa per genere delle funzioni (distinzione tra funzioni normali e programmi di sviluppo), titolarità delle funzioni (distinzione tra funzioni proprie e funzioni delegate),economica di I (titoli e cat. economiche) - II e III grado (aggregati economici), funzionale di I (sezioni)- II grado (settori di intervento)</p>

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
Umbria (L.R. 28/02/2000 n.13)	<p>a) funzioni obiettivo individuate con riguardo alla esigenza di definire le politiche regionali;</p> <p>b) unità previsionali di base. Le unità della spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento, con enucleazione delle spese di personale, e unità per interventi, per oneri del debito e per oneri comuni. Le unità relative alla spesa in c/c sono articolate in unità per spese di investimento, per oneri comuni e per le altre spese. Le unità previsionali relative ad interventi di spese correnti e a spese per investimento sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività</p> <p>c) capitoli</p> <p>Art.67: 1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. 2. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. 5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, l'Amministrazione è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:</p> <p>a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del CIPE</p> <p>b) di cofinanziamento nazionale; b) dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE</p> <p>c) di riparto di risorse.</p>	<p>Struttura conforme a quanto previsto nella legge di contabilità</p> <p>Allegati al rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riclassificazione della spesa per titoli e categoria economica (classificazione economica I grado) - Riclassificazione della spesa per titoli e sezioni funzionali (classificazione funzionale I grado) - Riclassificazione della spesa per titoli, sezioni funzionali e categoria economica (per ogni sezione si individuano le relative categorie economiche). Assimilabile nella struttura alla classificazione COPAFF. <p>BILANCIO DI PREVISIONE</p> <p>Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, oltre alle classificazioni della spesa già rilevate nel rendiconto, è allegata la riclassificazione della spesa secondo la classificazione COFOG</p>
Lazio (L.R. 20/11/2001 n.25)	<p>Le spese sono distinte per assessorato, funzioni-obiettivo e, con esclusione delle contabilità speciali, per unità previsionali di base, a loro volta ripartite in capitoli. A ciascun capitolo della spesa è associato il corrispondente codice di classificazione economica SEC 95.Art.37: 2. Formano impegno, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale, le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, al contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili purché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. 4. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte sulla base di autorizzazioni legislative ovvero quando ciò sia indispensabile per assicurare continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale derivanti da contratti o convenzioni per le quali siano noti i creditori, gli importi e la durata, l'impegno assunto nel primo esercizio si estende automaticamente, per la durata del contratto o della convenzione, agli esercizi successivi, entro il limite della spesa autorizzata. 5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse regionali e di quelle assegnate alla Regione, la Giunta può autorizzare ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: a) da piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPT) di cofinanziamento nazionale; b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti</p>	<p>Nella struttura del rendiconto il primo livello di classificazione sono gli ambiti e non gli assessorati. Sono allegate le riclassificazioni economica di I grado e funzionale di I grado suddivise per competenza, cassa, previsioni, residui, impegni ed economiche. Le classificazioni sono riassunte in un'unica tabella a doppia entrata, simile nella struttura alla classificazione COPAFF.</p>

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
	<p>nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse; c) dagli atti programmatori adottati dal Consiglio. 6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), l'impegno può essere assunto nei limiti dell'intero stanziamento previsto dal bilancio pluriennale. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.</p>	
<p>Abruzzo (L.R. 25/03/2002 n.3)</p>	<p>a) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali; b) unità previsionali di base, suddivise in unità relative alla spesa corrente, c/capitale e per rimborso prestiti; c) capitoli, secondo oggetto, contenuto economico e funzionale della spesa ed il carattere giuridicamente obbligatorio.</p> <p>Art.33: 2. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. 3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti derivanti da contratto e quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. 4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta è autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'UE e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale; b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse. 5. La Regione può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Analogamente, per programmi e leggi di spesa in c/capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi, impegni possono essere assunti nei limiti di spesa indicati in ciascun programma o legge di spesa, ma i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 6. La Giunta definisce, mediante il programma operativo previsto dall'art. 7, le obbligazioni che possono essere assunte, nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli</p>	<p>Struttura conforme a quanto previsto nella legge di contabilità Non si rilevano ulteriori riclassificazioni della spesa</p>

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
	esercizi successivi.	
Molise (L.R. 07/05/2002 n.4)	<p>a) funzioni obiettivo, individuate in corrispondenza delle politiche regionali e raggruppate in aree di coordinamento delle stesse; b) unità previsionali di base suddivise in unità relative a spesa corrente, in c/capitale e unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione; c) capitoli, secondo oggetto, contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. Contabilità speciali non sono articolate in unità previsionali di base, ma in capitoli. Art.50: 2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. 3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa a norma del precedente articolo 6, commi 2 e 3, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. 6. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: a) da piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE e di cofinanziamento nazionale; b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse. 7. L'Amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 6, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.</p>	<p>Struttura del rendiconto conforme alla legge di contabilità. 120 Non si rilevano ulteriori riclassificazioni della spesa allegate al rendiconto.</p>

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
<p>Campania (L.R. 30/04/2002 n.7)</p>	<p>Le spese sono iscritte ripartendole in funzioni obiettivo che rappresentano le missioni istituzionali perseguite e unità previsionali di base definite secondo le diverse finalità della spesa in relazione al carattere vincolante o obbligatorio della spesa ed in relazione alla diversa natura economica, in modo da tenere distinte spese correnti, in c/capitale e per rimborso prestiti. A ciascuna UPB è allegata una scheda di programma che ne evidenzia i collegamenti con gli indirizzi della programmazione regionale.</p> <p>Art.32: 2. Formano oggetto di impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati, sempreché la relativa obbligazione debba venire a scadenza entro il termine dell'esercizio.</p> <p>Art.33: 1. Sulla base delle disposizioni legislative di cui al comma 1, lettere b/1) e b/2), dell'articolo 12 possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalla legge che le autorizza. 2. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività nell'adempimento delle funzioni regionali, possono essere assunte obbligazioni anche a carico dell'esercizio successivo, sempre che il relativo impegno trovi capienza sul pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente. 3. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, è autorizzata assunzione di obbligazioni anche a carico esercizi successivi, in conformità all'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: a) da piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'UE e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE - di cofinanziamento nazionale; b) da quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse; c) dai piani attuativi della programmazione regionale, di cui all'articolo 19, qualora tali atti siano stati approvati dal Consiglio regionale. 4. Nei casi di cui ai precedenti commi, la Regione può assumere impegni per l'intera somma. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 5. Per spese da erogarsi in annualità, decorrenze e scadenze annuali debbono coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime. Il primo degli stanziamenti annuali costituisce il limite massimo per gli impegni della prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi futuri.</p>	<p>Nel rendiconto le funzioni obiettivo sono raggruppate in ambiti. E' allegato al rendiconto il quadro di riclassificazione della spesa secondo il bilancio dello Stato che comprende la classificazione economica per titoli e categorie e la classificazione funzionale per sezioni (I grado). Le classificazioni sono riassunte in un'unica tabella a doppia entrata, simile nella struttura alla classificazione COPAFF. L'ultimo rendiconto disponibile è relativo all'esercizio 2007.</p>

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
<p>Basilicata (L.R. 06/09/2001 n.34)</p>	<p>Spese ripartite nei seguenti titoli: -Titolo I: spese per gli organi istituzionali e oneri generali; -Titolo II: per interventi socio-economici; -Titolo III: per contabilità speciali. Classificate per:a) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali; b) UPB suddivise in unità relative a spesa corrente, in c/capitale e per rimborso prestiti; c) capitolo, secondo oggetto e contenuti nell'apposito allegato al bilancio annuale. UPB relative a spesa corrente suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e alle spese operative. UPB per spese correnti e in c/capitale, riferite agli interventi socio-economici determinate in relazione alle aree omogenee di responsabilità. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto generale del patrimonio. Allegati: a) Riepilogo generale spese correnti e in c/capitale secondo classificazione economica e funzionale; b) Riclassificazione conto del bilancio e del patrimonio per consentire armonizzazione conti con rendiconto statale; c) Consuntivo per ciascun centro di costo, elaborato in relazione ai costi effettivamente sostenuti. Art.47: 1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati, sempreché la relativa obbligazione sia giuridicamente perfezionata evenga a scadenza entro il termine dell'esercizio. 2. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione ai sensi del precedente articolo 7 ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. 3. Nel caso di obbligazioni relative a spese a pluriennialità determinata, per le quali la Regione si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 7 della presente legge, le relative deliberazioni devono indicare, tra l'altro, l'ammontare globale della spesa, per la quale la Regione si è impegnata giuridicamente, e la quota della spesa medesima che viene a scadenza entro il termine dell'esercizio nel quale è assunto l'impegno contabile. 4. Al fine di consentire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: a) da piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale; b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse. 5. L'amministrazione può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4 lettere a)/b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.</p>	<p>Le spese sono suddivise anche in macro funzioni obiettivo (aggregati di funzioni obiettivo, simili alle categorie economiche). L'articolazione per capitoli è contenuta in specifico allegato. Le classificazioni economiche funzionali allegate sono ripartite per IMPEGNI e PAGAMENTI e suddivise in SEZIONI. Sono allegate inoltre: - classificazione spese per settori di intervento- riepilogo uscite per fonte di finanziamento- ripartizione spese per codifica SIOPE</p>

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
<p>Puglia (L.R. 16/11/2001 n.28)</p>	<p>Spese ripartite per aree di intervento. Nell'ambito di ciascuna area si ripartiscono in: a) funzioni-obiettivo, corrispondenti alle politiche regionali; b) UPB (suddivise per spese correnti, in c/capitale e per rimborso prestiti), a loro volta articolate in capitoli. UPB spese correnti ripartite in unità per spese di funzionamento, per interventi operativi, per oneri comuni. UPB spese in c/c ripartite in unità per spese di investimento e per oneri comuni. UPB per rimborso mutui e prestiti ripartite in unità per oneri del debito e per rimborso di prestiti. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale. Art.76: 2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio. 3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. 5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte: a) da piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Ue e dalle relative deliberazioni CIPE di cofinanziamento nazionale; b) da quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenute nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.</p>	<p>Il rendiconto presenta una struttura delle spese suddivise in aree di intervento, servizi, UPB e capitoli. Non si rileva la suddivisione in funzioni obiettivo. Al rendiconto non sono allegati ulteriori riclassificazioni della spesa. BILANCIO DI PREVISIONE. Il bilancio di previsione 2011 è allegato l'elenco delle funzioni obiettivo per U.P.B.: lo schema seguito è quello della classificazione COFOG (suddivisione in Divisioni, Gruppi, Calssi e Missioni)</p>
<p>Calabria (L.R. 04/02/2002 n.8)</p>	<p>a) aree di intervento, individuate con riferimento alle materie ed attività omogenee di competenza regionale; b) livelli programmatici di intervento, individuati con riferimento agli atti di programmazione regionale; c) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali; d) unità previsionali di base, individuate con riguardo alle aree omogenee in cui si articolano le competenze regionali e corrispondenti a singole finalità di spesa previste dalla legislazione vigente, in modo da costituire un insieme organico di risorse finanziarie affidate normalmente alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. Le contabilità speciali non sono classificate in UPB ma in capitoli. Allegata al rendiconto la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio. Art.43: 1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza o si perfezioni entro il termine dell'esercizio. 3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall'approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale. 6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'UE e dalle relative deliberazioni CIPE di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di</p>	<p>La struttura del rendiconto è conforme alla legge di contabilità ed assimilabile nei primi due livelli di specificazione a quanto previsto nel decreto di armonizzazione dei bilanci pubblici. Il conto consuntivo è riclassificato secondo la classificazione funzionale COFOG di I e II livello.</p>

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
	<p>riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico esercizi successivi, in corrispondenza con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte. 7. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e tempestività dei servizi della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente. 8. Sulla base delle obbligazioni di cui ai commi 3, 6 e 7 gli impegni sono assunti per l'intera somma, mentre i relativi pagamenti sono comunque contenuti nei limiti dell'autorizzazione annuale di bilancio.</p>	
<p>Valle d'Aosta (L.R. 04/08/2009 n.30)</p>	<p>a) parte I, spese per l'attività della Regione;b) parte II, spese per contabilità speciali, che includono le partite di giro.Nella parte I, le spese sono ripartite in:a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il risultato delle attività amministrative anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;b) aree omogenee;c) unità previsionali di base.Al conto finanziario è allegato il prospetto di riepilogo delle spese e delle entrate classificate attraverso il sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) Art.47: 1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili anche successivamente all'atto di impegno, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio medesimo. 4. Per le spese in conto capitale riguardanti interventi o opere oppure concessione di contributi o finanziamenti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per le predette spese, gli impegni sono determinati con riferimento alle quote di lavori la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio, sulla base dell'atto che approva il relativo progetto definitivo o esecutivo, che autorizza l'esecuzione dei medesimi interventi o che concede il contributo o il finanziamento e comunque in misura idonea ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio. 5. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. 6. L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta nell'anno di competenza con decorrenza dall'esercizio successivo, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale, qualora sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi o a seguito delle particolari procedure e adempimenti per la regolare esecuzione degli interventi. In ogni caso, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. 7. Per le spese di durata</p>	<p>Struttura conforme alla legge di contabilità. Allegate al rendiconto:- Classificazioni economiche di I, II e III grado- Classificazione funzionale di I e II grado- Classificazione per genere delle funzioni- Classificazione per titolarità delle funzioni</p>

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
	superiore a quella del bilancio pluriennale si tiene conto, nella formazione dei successivi bilanci, degli impegni relativi al periodo residuale.	
Trentino Alto Adige (L.R. 15/07/2009 n.3)	<p>a) funzioni obiettivo individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali;</p> <p>b) unità previsionali di base;</p> <p>c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto.</p> <p>d) UPB suddivise secondo l'analisi economica in unità relative alla spesa corrente, in c/capitale, per rimborso mutui e prestiti e per contabilità speciali. La numerazione di funzioni obiettivo, UPB e capitoli è progressiva, ma può essere discontinua. Il bilancio contiene un riassunto delle spese per funzioni obiettivo e per titoli.</p> <p>Art.28 : 1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. 5. Per le spese correnti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Per le spese di investimento possono essere autorizzate la stipulazione di contratti o l'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti dell'intero stanziamento previsto dal bilancio. Nei predetti casi formano impegno sugli stanziamenti di ciascun esercizio le sole quote di competenza dell'esercizio medesimo.</p>	Le spese non sono esposte secondo quanto previsto nella legge di contabilità, ma secondo la classificazione amministrativa (per rubriche, cioè secondo l'organo che amministra le uscite o i servizi ai quali le uscite si riferiscono, es. funzioni delegate alle Province autonome, organi istituzionali, amministrazione generale, previdenza e politiche sociali, giudici di pace, integrazione europea, catasto e libro fondiario), funzionale (per sezioni - classificazione funz. I grado), economica (per categorie e titoli - solo I grado).

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
<p>Provincia Autonoma di Trento (L.P. 14/09/1979 n.7) (L.P. 23/11/2004 n.9)</p>	<p>a) parte I: spese per l'attività della Provincia; b) parte II: spese per contabilità speciali, riportanti le partite di giro. Nella parte I le spese sono ripartite in: a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini; b) aree omogenee, in relazione all'articolazione delle competenze istituzionali della Provincia; c) unità previsionali di base articolate in capitoli. Con appositi riassunti le spese sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità. Il conto finanziario è articolato secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità in correlazione alle classificazioni delle entrate e delle spese. Il rendiconto generale della Provincia indica l'ammontare delle spese di personale a qualsiasi titolo corrisposte nell'esercizio, conspecificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali. Art.55: Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Provincia in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio. Per le spese in conto capitale riguardanti interventi od opere oppure concessione di contributi o finanziamenti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale. Per le predette spese gli impegni sono determinati con riferimento alle quote di lavori la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio, sulla base dell'atto che approva il relativo progetto definitivo o esecutivo oppure che autorizza in ogni caso l'esecuzione dei medesimi interventi, o che concede il contributo o il finanziamento e comunque in misura idonea ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio. Al fine di assicurare il più efficiente ed completo utilizzo delle risorse autorizzate in bilancio, il regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter può stabilire modalità differenziate per l'assunzione degli impegni anche a carico degli esercizi successivi, in correlazione alla distribuzione delle autorizzazioni di spesa, fermo restando l'obbligo della copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio.</p>	<p>Struttura conforme alla legge di contabilità; i capitoli sono ulteriormente specificati in articoli. Le spese sono riclassificate per titoli, per categorie, per sezioni funzionali (comunque diverse da quelle riscontrate nella normale classificazione funzionale di I grado), per categoria economica (classificazione economica di I grado)</p>
<p>Provincia Autonoma di Bolzano (L.P. 29/01/2002 n.1)</p>	<p>La gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio e la formazione del rendiconto generale sono riferite al piano di gestione, suddiviso in capitoli al fine di consentire la riclassificazione funzionale ed economica secondo il piano dei conti per l'armonizzazione dei bilanci pubblici.</p> <p>a) funzioni-obiettivo, b) UPB, suddivise secondo l'analisi economica in unità relative alla spesa corrente, alla spesa in c/c, alla spesa per il rimborso prest. e alla spesa per contabilità spec. c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto.</p> <p>Il conto finanziario deve consentire, sulla base della classificazione per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, la valutazione dei risultati di entrata e di spesa relativi agli interventi provinciali di settore.</p> <p>Art.48: 3. Formano impegno sul bilancio dell'esercizio le somme dovute dalla Provincia in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. 7-bis. Per spese per l'attuazione di progetti e iniziative realizzate del tutto o in parte con il finanziamento pluriennale dell'UE, gli impegni possono essere estesi a carico degli esercizi successivi ricompresi nei relativi periodi di</p>	<p>Struttura conforme alla legge di contabilità. Sono allegati i riepiloghi per funzioni obiettivo per titolo (simili ai settori di intervento), per categorie economiche (classificazione economica di I grado) per titolo, per centri di responsabilità amministrativa secondo l'organo che amministra le uscite (es. presidenza, servizi centrali, avvocatura della Provincia, personale, amministrazione del patrimonio, ee. ll.). All'interno di ogni centro di responsabilità sono individuate le funzioni obiettivo di riferimento.</p>

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
	<p>programmazione, nei limiti delle quote annue di spesa stabilite dai corrispondenti piani di finanziamento pluriennale. 8. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi o per le quali la legge prevede un'autorizzazione complessiva riferita ad un periodo pluriennale determinato, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'intera somma indicata dalla legge.</p>	
<p>Friuli Venezia Giulia (L.R. 08/08/2007 n.21)</p>	<p>a) finalità: esprimono la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione e in relazione al funzionamento della medesima;b) funzioni: esprimono i settori di intervento in cui si articola il perseguimento delle finalità. Le funzioni si suddividono in un numero di unità di bilancio adeguato alla rappresentazione dei bisogni specifici della comunità e del territorio regionale;c) titoli: classificano le spese per natura;d) unità di bilancio: rappresentano il livello elementare della spesa. Ciascuna unità di bilancio individua un raggruppamento di attività destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunità o del territorio regionale. Per garantire la confrontabilità, la classificazione in unità di bilancio è mantenuta tendenzialmente costante nel tempo.Il conto del bilancio è costruito sulla base della classificazione per finalità e funzioni, e per unità di bilancio.Alla legge di bilancio è allegata la classificazione delle spese per finalità e funzione.Art.42: 2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge oa contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio.Art.43: 1. Per le spese d'investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge.2. Per le spese correnti possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, oppure quando ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.3. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione a norma dei commi 1, 2 l'impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato di cui all'articolo 13, comma 4, fermo restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.Art.13: 4. Al bilancio pluriennale è allegato l'elenco delle spese pluriennali che si estendono oltre il triennio suddivise per annualità di accensione.</p>	<p>Il rendiconto per capitoli è sviluppato per rubriche e servizi e riepilogato per finalità e funzioni, per finalità e unità di bilancio, per titoli.La spesa è riclassificata per provenienza dei fondi (regionali, mutui statali, comunitari, statali, ricostruzione) per destinazione dei fondi (secondo la ripartizione per finalità) e per centri di responsabilità amministrativa (rubriche).</p>

REGIONI	legge di contabilità	rendiconto
Sardegna (L.R. 02/08/2006 n.11)	<p>a) unità previsionali di base determinate con riferimento a specifiche aree omogenee di attività e relative a gruppi omogenei di attività all'interno della medesima funzione obiettivo;</p> <p>b) titoli</p> <p>c) capitoli, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale</p> <p>Le spese sono inoltre classificate in funzioni obiettivo definite con riguardo alle politiche regionali.</p> <p>Art.38: 1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili.</p>	<p>Il conto consuntivo presenta una struttura abbastanza conforme a quella delineata nella legge di contabilità; le funzioni obiettivo sono raggruppate in strategie determinate nei documenti di programmazione (Piano Regionale di Sviluppo e documento annuale di programmazione). Sono inoltre indicati, per ogni capitolo, il centro di responsabilità, la fonte di finanziamento, il titolo e la codifica SIOPE. Le spese sono inoltre riepilogate per assessorati ma non si riscontrano classificazioni economico-funzionali</p>
Sicilia (L.R. 08/07/1977 n.47)	<p>a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;</p> <p>b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;</p> <p>c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);</p> <p>d) UPB secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.</p> <p>In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli.</p> <p>Art.11: 2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso sempre che, per le spese correnti, la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso. 7. Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.</p>	<p>Il rendiconto prevede, in appositi allegati, riassunti della spesa per titoli e amministrazioni (riconducibili agli assessorati), amministrazioni e titoli, amministrazioni e rubriche, riassunti secondo l'analisi economica e per funzioni obiettivo.</p> <p>Ulteriori allegati per ogni singola amministrazione riportano la spesa riclassificata, disaggregata in rubrica, titolo, aggregato economico, UPB e capitolo.</p>

Allegato 2 – L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale

SINTESI DELLE CRITICITÀ EMERSE NELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO (delibere 2009 e 2010)

Per quanto concerne le tematiche affrontate nello schema di decreto legislativo sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’attività di controllo e monitoraggio della Corte dei conti del settore sanitario (precipuaemente da parte delle Sezioni regionali di controllo), ha rilevato la difficoltà di disporre di dati contabili omogenei attraverso i quali ricostruire la dimensione economica complessiva del settore e la sua sostenibilità in termini di mantenimento degli equilibri di bilancio. Ciò deriva dalla coesistenza di sistemi contabili che rispondono a diversi principi e logiche (finanziaria per i bilanci delle Regioni ed economica per le aziende sanitarie). Resta difficile la conciliazione tra i due sistemi, così come resta approssimativo il confronto tra i dati degli Enti di Regioni diverse, attese le non omogenee discipline di dettaglio che ogni Regione ritiene di adottare nella sua autonomia. Ardua è anche la rintracciabilità dei flussi “intra-gruppo”, che complica la ricostruzione di un “consolidato” del settore sanitario in grado di intercettare anche l’incidenza degli organismi partecipati sull’effettivo risultato economico-finanziario dell’intero settore.

Problemi di disomogeneità in ordine alla classificazione e all’aggregazione di alcune poste di bilancio - sulle quali per altro è stata spesso rilevata la violazione del principio di competenza economica con effetti sulla rappresentazione veritiera e corretta dei risultati – sono emersi anche con riferimento ai dati raccolti con i modelli di rilevazione del Sistema Informativo della Sanità (S.I.S.), che, pure, allo stato, costituiscono un utile momento di uniformità per una valutazione complessiva del comparto.

Di seguito si riportano in sintesi i risultati della attività di verifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

I. Criticità riguardanti la programmazione e il controllo

- Scarsa attenzione alla fase di programmazione (mancata predisposizione del bilancio di previsione, mancata richiesta al Collegio sindacale del parere sul bilancio di previsione stesso)⁷.
- Scarsa capacità di previsione (risultati di rendiconto che per molte voci si discostano sensibilmente dai valori a preventivo); sottostima dei costi preventivati⁸.
- Mancato rispetto del vincolo di pareggio del bilancio economico di previsione, sfioramento del disavanzo rispetto alla perdita autorizzata⁹.

⁷ Sezione regionale di controllo Basilicata deliberazioni nn. 5 e 11/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Calabria deliberazioni n. 108-219-220-273-300-450-464-814-838/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Trentino Alto Adige (sede di Bolzano) deliberazione n. 1/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Umbria deliberazioni nn. 14-15-16-17-20/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 22-53-54-56/2010/PRSS; Sezione di controllo regionale Sicilia deliberazione n. 75/2010/PRSS.

⁸ Sezione regionale di controllo Basilicata deliberazione n. 8/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Calabria deliberazione n. 220/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Molise n. 22/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazione n. 68/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 27-49-53-5556-61-63-64/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sicilia n. 75/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Toscana deliberazioni nn. 304/2009/PRSS e 1/2010/PRSS.

- Mancata adozione dell'atto aziendale e/o mancata approvazione da parte della Regione.¹⁰
- Assenza di contabilità analitica e per centri di conto e comunque di sistemi di monitoraggio dei costi, e quindi mancato confronto con i rendimenti e con i risultati¹¹.
- Incapacità della direzione di spiegare gli scostamenti tra risultati e obiettivi prefissati e di individuare le cause di perdite anche rilevanti¹².
- Assenza o scarsa significatività delle misure indicate dalla direzione degli Enti sanitari finalizzate alla copertura delle perdite, spesso limitate alla richiesta di maggiori assegnazioni¹³.
- Scarsa o nulla considerazione delle osservazioni svolte dal Collegio sindacale e, in alcuni casi, mancato richiesta di pareri (ad es. sui fondi per la contrattazione integrativa)¹⁴.
- Il Collegio non si avvale degli organi/organismi di controllo interno di cui al D.Lgs. 286/99¹⁵.

II. Criticità riguardanti la rappresentazione contabile:

a) per il confronto dei dati

- Problemi di confronto ed omogeneità tra i conti degli Enti sanitari e quelli regionali¹⁶.
- Difformità tra i modelli ministeriali e i documenti di bilancio degli Enti; disomogeneità in ordine alla classificazione e all'aggregazione di alcune poste di bilancio¹⁷.
- Discrasie nei dati indicati nelle relazioni dei Collegi sindacali che rendono necessarie articolate istruttorie¹⁸.
- Non omogenea informatizzazione sul territorio¹⁹.

b) per la rappresentazione veritiera e corretta²⁰

- Costi del personale: sottostima dei costi dovuta all'allocazione di voci quali incentivi e competenze accessorie maturate, ma non ancora corrisposte degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e del costo delle ferie maturate e non godute, tra le sopravvenienze passive, senza specificazione della loro natura. Mancati accantonamenti obbligatori in bilancio per importi

⁹Sezione regionale di controllo Emilia Romagna deliberazione n. 240/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia deliberazione n. 62/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Veneto deliberazione n. 39/2009/PRSS.

¹⁰Sezione regionale di controllo Calabria deliberazione n. 450/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Campania deliberazione n. 39/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 48-49-52-53/2010/PRSS.

¹¹Sezione regionale di controllo Basilicata deliberazione n. 6/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo deliberazioni nn. 273- 464-108/2010/PRSS e deliberazione n. 400/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazione n. 126/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 52-53/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sicilia n. 75/2010/PRSS.

¹²Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 65-66/2010/PRSS.

¹³Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni nn.46-47-68-126-127/2010/SSR.

¹⁴Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni n. 55/2010/PRSS.

Sezione regionale di controllo Puglia deliberazione n. 127/2010/SSR.

¹⁵Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 48-49-52-53-62-63/2010/PRSS.

¹⁶Sezione regionale di controllo Calabria deliberazione n. 75/2010/PRSS e deliberazione n. 5/2010/FRG; Sezione regionale di controllo Lombardia deliberazione n. 435/2009/SSR.

¹⁷Sezione regionale di controllo Abruzzo deliberazione n.301/2009/SSR. Sezione regionale di controllo Puglia deliberazione n. 62/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazione n. 56/2010/PRSS.

¹⁸Sezione regionale di controllo Abruzzo deliberazione n. 301/2009/SSR, Sezione regionale di controllo Basilicata deliberazione n. 10/2010/PRSS, Sezione regionale di controllo Calabria deliberazioni nn. 450-487/2009/PRSS.

¹⁹Sezione regionale di controllo Lazio deliberazione n. 29/2009/PRSS.

²⁰Sezione regionale di controllo Calabria deliberazione n. 5/2010/FRG: in particolare si segnala "la difficoltà patologica di disporre di dati certi e definitivi (...)" "Al riguardo la Sezione "ritiene doveroso che si ristabilisca una situazione di affidabilità e certezza delle risultanze contabili delle aziende".

relativi alle ferie maturate e non godute, per incrementi contrattuali di competenza e per rischi relativi a contenzioso del personale, anche in costanza di vertenze in corso²¹.

- Compensazioni tra posizioni debitorie e creditorie nei confronti dell'istituto tesoriere²².
- Il bilancio d'esercizio non viene sottoposto a certificazione contabile (L. n. 266/05, art. 1, comma 291)²³.

III. Criticità riguardanti la gestione:

a) gestione economica

- Situazioni di *deficit* strutturale in molte aziende: si rileva una sostanziale “deresponsabilizzazione” nella gestione dei costi²⁴.
- Costi di produzione: sfioramento del vincolo alla crescita²⁵.
- Costi del personale: sfioramento dei vincoli alla crescita (art. 1, comma 565, lettera a, della legge 296/2006).²⁶
- Forte dinamica di crescita della spesa per consulenze e collaborazioni, in alcuni casi a fronte della riduzione dei costi del personale dissimulando rapporti di lavoro atipici. Mancato rispetto dei vincoli alla spesa.²⁷
- Spesa farmaceutica: sfioramento dei vincoli di crescita della spesa²⁸.
- Mancanza di programmazione annuale delle procedure di affidamento e lunghezza dei tempi di conclusione delle gare. Uso improprio degli istituti del rinnovo e della proroga. Sforamento dei limiti imposti dalle Regioni²⁹.
-

²¹ Sezione regionale di controllo Basilicata deliberazioni n. 22/009/PRSS e nn. 5-6-8/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Calabria deliberazione n. 814/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia n. 62/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Piemonte deliberazione n. 11/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni nn. 46-47-68-78-126-127/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 22-52-53-55-56/2010/PRSS.

²² Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni n.46-68/2010/SSR.

²³ Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 27-48-49-52-53-54-55-61-62-63/2010/PRSS.

²⁴ Sezione regionale di controllo Calabria deliberazione n. 59/2009/PRSS, n. 273/2010/PRSS e n. 5/2010/FRG; Sezione regionale di controllo Campania deliberazione n. 39/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Molise deliberazione n. 22/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Piemonte deliberazione n. 11/2009/PRSS.

²⁵ Sezione regionale di controllo Calabria deliberazioni nn. 273-396-464-108/2010/PRSS e deliberazione n. 400/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni nn.46-47-68-78-126-127/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 21-25-26-54-55-57-60-63-64/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sicilia n. 75/2010/PRSS.

²⁶ Sezione regionale di controllo Calabria deliberazioni nn. 273-396-464-108/2010 PRSS e deliberazione n. 400/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Lazio deliberazione n. 29/2009/SSR; Sezione regionale di controllo Liguria deliberazione n. 80/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni nn. 46-47-68-127/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 21-22-27-54-55-56-57-60-61-64/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sicilia deliberazione n. 75/2010/PRSS.

²⁷ Sezione regionale di controllo Lombardia deliberazione n. 435/2009/SSR; Sezione regionale di controllo Piemonte deliberazione n. 11/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo prov. Bolzano deliberazione n. 1/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni nn.46-68-78-127/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 21-22-25-28-49-54-55-56-57-59-60-62-63-64/2010/PRSS.

²⁸ Sezione regionale di controllo Calabria deliberazioni nn. 273- 396-464-108/2010 PRSS e deliberazione n. 400/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Lazio 29/2009/SSR; Sezione regionale di controllo Liguria deliberazione n. 80/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Piemonte deliberazione n. 36/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni nn. 46-47-68-78-126-127/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni n.n. 22-25-57-60/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sicilia n. 75/2010/PRSS.

²⁹Sezione Regionale di controllo Basilicata deliberazioni nn. 5-6-8-9-10/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Calabria deliberazione n. 220-300/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Campania deliberazione n. 39/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Lazio deliberazione n. 29/2009/SSR; Sezione Regionale di Controllo Marche deliberazione n. 157/2009/PRSS; Sezione Regionale di controllo Piemonte deliberazione n. 11/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni nn. 46-47-68-78-126-127/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna nn. 49-55/52010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sicilia n. 75/2010/PRSS.

b) gestione patrimoniale e finanziaria

- Mancato ripiano dei disavanzi relativi agli esercizi precedenti, non coperti ma portati a nuovo di anno in anno, che incide sulla situazione finanziaria degli Enti³⁰.
- Carenze e gestioni lacunose degli inventari, mancato aggiornamento dell'inventario patrimoniale³¹.
- Ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per fronteggiare impegni assunti, spesso inestinte al 31 dicembre, con conseguente crescita di interessi passivi che rappresentano una voce di costo significativa nei bilanci aziendali³².
- Scarse informazioni fornite su partecipazioni in Enti, agenzie, aziende, consorzi, alcune delle quali evidentemente estranee ai fini istituzionali delle 'Ente'³³.

b1) indebitamento

- Elevato indebitamento, con dinamica di crescita, in particolare dei debiti verso fornitori cui associano spesso tempi lunghi di pagamento, con conseguente crescita di interessi moratori e frequente ricorso ad onerose anticipazioni di tesoreria³⁴.
- Sofferenza di liquidità e incapacità a fronteggiare i debiti, anche a fronte di progetti volti a fronteggiare il problema dell'indebitamento e dei tempi di pagamento, con la conseguente probabile ripresa di azioni legali per il recupero forzato dei crediti³⁵.
- Necessità di procedere, a causa dell'elevato indebitamento, soprattutto nelle Regioni soggette ai Piani di rientro, a ricognizione della posizione debitoria, attraverso riscontri amministrativo-contabili incrociati e operazioni transattive con i fornitori, tese ad ottenere la dilazione dei debiti, maggiorati di un indennizzo forfetario, a fronte della rinuncia da parte dei creditori ad azioni legali, agli interessi di mora, alla rivalutazione monetaria ed agli ulteriori costi ed oneri maturati fino alla data della stipula degli accordi transattivi³⁶.
- Necessità di procedere alla riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie nei confronti della Regione, esposte nei bilanci degli Enti del SSR³⁷.
- Ricorso alla cartolarizzazione dei debiti verso fornitori trasformati in debiti a lungo termine con conseguente spostamento del futuro onere dello squilibrio nei bilanci³⁸.

³⁰ Sezione Regionale Controllo Basilicata deliberazioni nn. 6-7-8-9-11/2010/PRSS; Sezione Regionale Controllo Calabria deliberazioni nn. 220-450/2010/PRSS; Sezione Regionale Controllo Piemonte deliberazione n. 11/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni nn. 46-47-8-78-126-127; Sezione Regionale Controllo Umbria deliberazioni nn.14-15-16-20/2010/PRSS.

³¹ Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni nn. 126-127/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 48-49/2010/PRSS.

³² Sezione Regionale di controllo Basilicata deliberazioni nn. 22-24/2009/PRSS; Sezione Regionale Controllo Calabria deliberazioni nn. 219-220/2009/PRSS; Sezione Regionale Controllo Emilia Romagna deliberazione n. 240/2009/PRSS; Sezione Regionale Controllo Piemonte deliberazione n. 11/2009/PRSS.

³³ Sezione regionale di controllo Puglia deliberazione n. 78- 127/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazione n. 63-64/2010/PRSS.

³⁴ Sezione regionale di controllo Abruzzo deliberazione n. 301/2009/SSR; Sezione regionale di controllo Basilicata deliberazione n. 11/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Calabria deliberazioni nn. 108-273-464-/2010/PRSS e deliberazione n. 400/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Emilia Romagna deliberazione n. 240/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Puglia deliberazioni nn. 46-47-68-78-126-127/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn. 22-28-49-52-53-54-56-59-66/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sicilia n. 75/2010/PRSS.

³⁵ Sezione regionale di controllo Calabria deliberazioni nn. 396-464-/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Lazio deliberazione n. 16/2010/FRG; Sezione regionale di controllo Piemonte deliberazione n. 36/2010/SSR; Sezione regionale di controllo deliberazioni Puglia nn.78-126/2010/SSR; Sezione regionale di controllo Sardegna deliberazioni nn.22-55-56-65-66/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sicilia deliberazione n. 75/2010/PRSS.

³⁶ Sezione regionale di controllo Basilicata deliberazione n. 8/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Calabria deliberazioni nn. 108-464/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Campania deliberazione n. 38/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Piemonte deliberazione n. 36/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Sicilia deliberazione n. 75/2010/PRSS; Sezione regionale di controllo Piemonte deliberazione n. 11/2009/PRSS; Sezione regionale di controllo Sicilia deliberazione n.2/2009/SS.RR./Contr.

³⁷ Sezione regionale di controllo Friuli deliberazione n. 62/2009/PRSS.

- Dall'osservazione dei bilanci e dei dati contabili è emersa non di rado la difficoltà di ricostruzione della situazione debitoria alla luce di incongruenze nei dati relative alle certificazioni dei debiti. La stima delle situazioni debitorie delle Regioni in eccesso di *deficit* ha presentato molti elementi di incertezza per l'incapacità complessiva di riferirsi a contesti certi e determinati³⁹.

³⁸ Sezione regionale di controllo Campania deliberazione n.38/2009/FRG; Sezione regionale di controllo Sicilia deliberazione n.2/2009/SS.RR./Contr.

³⁹ Sezione Centrale di Controllo sulle Amministrazioni dello Stato deliberazione n.22/2009/G.